



## Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Medicina Veterinaria  
Sezione di Sicurezza degli Alimenti

Il ruolo del Medico Veterinario nella  
commercializzazione degli alimenti



**Relatore: Bozzo Giancarlo**

# LA FILIERA DELLA CARNE

## dall'allevamento alla tavola del consumatore

### **La filiera produttiva:**

Fasi che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione di un prodotto alimentare (dal campo alla tavola)

### **L'allevamento:**

Anche la carne ha una propria filiera che inizia con l'allevamento degli animali destinati alla produzione di alimenti (Bovini, Suini, Ovini, Caprini, Equini, Pollo, Tacchino, Faraona, Quaglia, Anatre, Oche, Conigli e Lepri, Cinghiali, Cervi, Caprioli, Struzzi, etc.).

Esistono diverse tipologie di allevamento che variano in funzione della specie animale, delle risorse economiche e territoriali.



## La registrazione:

Tutti gli allevamenti che producono carni per il consumo umano devono essere registrati.

Inoltre, per la specie bovina, tutti gli animali presenti in un' azienda devono essere identificati individualmente mediante l'applicazione di una marca auricolare ovvero di un "orecchino" in materiale plastico, nel quale sono registrati gli estremi dell'animale.

Ciò permette di conoscere tutti gli spostamenti dell'animale e, quindi, l'origine delle carni che da esso derivano.

Un sistema analogo è stato da poco istituito anche per gli ovini ed i caprini.



## I controlli

Gli allevamenti sono sottoposti a controlli da parte dei veterinari del servizio pubblico delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) che accertano la provenienza e la documentazione sanitaria degli animali in entrata ed in uscita e il loro stato di salute.

Poiché alcune sostanze somministrate agli animali possono permanere nella carne e rappresentare un rischio per il consumatore, anche i mangimi vengono controllati sia a livello di industrie produttrici che in allevamento.

I servizi veterinari controllano anche l'uso del farmaco in azienda: l'allevatore deve possedere un registro, vidimato e verificato dalle ASL, nel quale indicare il farmaco utilizzato, il capo trattato e la durata della terapia.

Solo gli animali ai quali non sono stati somministrati medicinali o che siano stati trattati con sostanze non nocive per il consumatore o nel rispetto dei tempi di sospensione (tempo necessario alla eliminazione del farmaco dall'organismo) possono essere utilizzati per la produzione di alimenti



## **La macellazione:**

Alla fase dell'allevamento fa seguito, quando il bestiame ha raggiunto il giusto peso, la macellazione. Quest'ultima avviene in strutture apposite, sotto il controllo del servizio veterinario, che accerta lo stato di salute degli animali prima dell'abbattimento e la qualità igienico-sanitaria delle carcasse. I controlli al macello: i veterinari ispettori che lavorano nei mattatoi effettuano una visita sanitaria prima e dopo la macellazione. Ad esempio escludono dall'abbattimento i soggetti malati e denutriti. Al termine del processo di macellazione deve essere sempre possibile risalire all'animale da cui le carni hanno avuto origine. Ciò è realizzato attraverso una apposita documentazione che scorta le carcasse fino al punto vendita e con il supporto di timbri e/o etichette che vengono applicate sulle carni.



## **Il sezionamento:**

Dagli impianti di macellazione le carni giungono direttamente ad un distributore (macellaio) o in stabilimenti per il sezionamento dove si effettua la porzionatura in pezzi più piccoli.


I tagli possono variare notevolmente per tipo dimensioni ed essere confezionati sottovuoto per preservarli dalle contaminazioni ed aumentarne la conservabilità. Tuttavia rimane sempre l'obbligo da parte dei responsabili delle strutture di documentare la provenienza di ogni materia prima utilizzata e di rendere identificabili tutti i prodotti ottenuti.



## **Il bollo sanitario**

La certezza che la macellazione dell'animale e la porzionatura delle carni siano avvenute sotto il controllo delle autorità competenti, è fornita dal bollo sanitario.

Un marchio identificativo dello stabilimento di macellazione o laboratorio di sezionamento, applicato direttamente su ciascuna mezzena o sulle etichette per le carni confezionate.



6,5 x 4,5 cm

Nome del paese  
Codice del macello  
Sigla comunità  
Europea



Bollo per le carni  
provenienti da  
macelli e laboratori  
di sezionamento  
riconosciuti

ASL del macello  
MSU e numero  
macello  
Regione di  
appartenenza ASL

**A.S.L. N 00**  
**MSU 00**  
**REGIONE PUGLIA**

Bollo speciale per le  
carni provenienti  
macellazione  
sanitaria di urgenza  
fuori dal macello

6 x 4 cm

## MACELLAZIONE SEPARATA

Malattie trasmissibili all' uomo

Malattie che rendono le carni inadatte al consumo umano

Soggetti con trattamenti illeciti sospetti

Si esegue in zona separata: **macello contumaciale**.  
Se il macello contumaciale non è presente si esegue in momenti diversi

## MACELLAZIONE DIFFERITA

Animali con patologie facilmente reversibili

Quando bisogna far trascorrere i tempi di sospensione di alcuni farmaci

Il significato di questa macellazione è quello di posticipare il momento della macellazione



# MACELLAZIONE DOMICILIARE

Regio Decreto 3298 del 1928

Il **Regolamento 853/2004** esclude dal campo di applicazione la “produzione primaria per uso domestico privato” e la cosiddetta “fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari” dal produttore al consumatore finale o ad esercizi di somministrazione a livello locale

Il **D.Lgs. 333/1998** stabilisce la possibilità di macellare a domicilio animali della specie suina – ovina – caprina – conigli – volatili da cortile.

Il **numero di animali macellabili** in una determinata zona è stabilito da normative regionali, in base ai dati ISTAT sui consumi delle famiglie.

[Esempio: 3 suini / famiglia / anno]


Previo **autorizzazione** del Sindaco – Il veterinario deve essere avvisato almeno 24 ore prima della macellazione per consentire la VISITA SANITARIA



Autorizzazione **non necessaria**



# MACELLAZIONE DOMICILIARE



Prima del consumo deve essere noto l' esito dell' **esame TRICHINOSCOPICO**

**DIVIETO ASSOLUTO** di macellazione domiciliare



# MACELLAZIONE DOMICILIARE

Non è specificata alcuna  
procedura particolare riguardo  
la bollatura sanitaria

**Problema:** macellazione ad uso  
privato-familiare eseguita presso  
strutture “riconosciute”

**Soluzione:** identificate con  
l’ acronimo **M.U.F.**  
(macellazione a uso familiare)



## La trasformazione:

I tagli ottenuti nei laboratori di sezionamento possono essere venduti ai commercianti (ristoranti, macellai) oppure ad ulteriori aziende per la lavorazione nelle quali, mediante processi tecnologici estremamente diversificati, si otterranno: carni macinate, insaccati (salame, mortadella, ecc.) hamburger, prodotti salati (prosciutti crudi e cotti, bresaola, ecc.) ecc.

Anche gli stabilimenti per la trasformazione devono essere autorizzati dai servizi delle ASL. La filiera delle carni, sintetizzata nella figura riportata sopra, termina con la distribuzione al consumatore del prodotto.





## **Etichettatura della carne bovina:**

Un presupposto base affinché sia possibile rintracciare il percorso compiuto da un alimento è documentarne i vari passaggi lungo l'intera filiera: produzione primaria, lavorazione, trasformazione tecnologica, immagazzinamento, trasporto e vendita al dettaglio. La tracciabilità in questo modo diviene non solo uno strumento per garantire la sicurezza alimentare (ad esempio identificando e ritirando dal commercio tutti le carni provenienti da un animale malato) ma anche un mezzo grazie al quale assicurare trasparenza al consumatore. In tale ottica si inserisce il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni.

La filiera della carne e dei suoi derivati può essere ricostruita in ogni momento dalle autorità sanitarie attraverso la documentazione obbligatoria e dal consumatore grazie alla semplice lettura dell'etichetta. Ad esempio, acquistando un controfiletto di bovino si troveranno sulla confezione le seguenti informazioni: Se le carni bovine provengono da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese in etichetta comparirà la dicitura "origine" seguita dal nome dello Stato.



Per le carni bovine macinate invece, la normativa prevede che in etichetta vengano specificati: (i) il numero identificativo dell'animale o del lotto di animali, (ii) il luogo di macellazione ('macellato in ...') e di (iii) preparazione ('preparato in ...').

Se il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento dei bovini sono diversi da quello di preparazione delle relative carni, i primi devono essere indicati con la dicitura: 'Origine ...'; ad esempio se la carne macinata è stata ottenuta da animali nati in Francia, allevati in Germania la cui macellazione e produzione sia avvenuta in Italia, l'etichetta deve indicare:

- N. di riferimento dell'animale
- Preparato in: Italia
- Origine: Francia/Germania
- Macellato in Italia.

Infine, nell'etichetta delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina (hamburger, carni macinate, ecc.) possono essere riportate informazioni facoltative per esempio sulla tipologia di allevamento e sulla razza.

Il nome del Paese dove è avvenuta la **macellazione** e numero di approvazione del macello



Il nome del Paese dove è avvenuto il **sezionamento** (ossia il taglio e la preparazione) e numero di approvazione del laboratorio

Lo stato di **nascita** degli animali

Lo stato dove è avvenuto l'ingrasso (ossia la crescita e l'**allevamento**)

Il numero o **codice che identifica l'animale** o il lotto di animali: esso rappresenta "una vera e propria carta di identità" del bestiame, evidenziando il nesso tra la carne e gli animali o l'animale



# Rintracciabilità degli animali

## **Base normativa comunitaria:**

1. Dir. 92/102 relativa all'identificazione degli animali
2. Reg. CE 820/97 che istituisce un sistema di identificazione
3. Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni

## **Normativa nazionale di recepimento o applicativa**

1. D.P.R. 30.04.96 n. 317 Regolamento recante norme per l'attuazione della dir. 92/102/CEE per l'identificazione e alla registrazione degli animali
2. D.P.R. 19.10.00 n. 437 Regolamento recante modalità per la identificazione e registrazione dei bovini
3. D.M. 2.3.01 Istituzione del centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini
4. D.M. 7.6.02 Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina
5. D.M. 13.10.04 e D.M. 31.01.05 Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina
6. Accordo Stato Regioni del 26.05.05 (rep. 2298 26.5.05)

## Obiettivi

Libera circolazione degli animali  
Controllo delle malattie infettive  
Sicurezza dei prodotti di origine animale  
Fiducia del consumatore  
Stabilizzazione del mercato  
Informazione al consumatore e trasparenza



## **D.P.R. 317/96 – bovini, bufalini, ovini, caprini e suini**

- a) la denominazione dell'azienda;
- b) il codice d'identificazione aziendale;
- c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale;
- d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
- e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lett. d);
- f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;
- g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia aderito.

Il servizio veterinario attribuisce il **codice aziendale** recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

## **Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro**

### **Suini:**

- a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
- b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.



### **Ovicapriini:**


- a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
- b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;
- c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.



## MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA SPECIE SUINA

1. Tatuaggio sull'orecchio sinistro o, in alternativa, sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare, per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti.
2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5.
3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.
4. Il numero di tali caratteri da utilizzare è 10, di cui:
  - n. 2 per la sigla IT;
  - n. 8 per il codice aziendale.

E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti.



## MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA

1. Si compone di due parti una a tatuaggio recante la sigla IT e il codice aziendale da apporre alla grassella o sull'orecchio sinistro, l'altra, sull'orecchio destro, auricolare o tatuaggio, deve recare il numero progressivo individuale e, nel caso di marchio auricolare, anche la sigla della provincia.
2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5.
3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.



## **Apposizione marchi**

Apposizione del marchio di identificazione

1. Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile.
2. L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro: sessanta giorni dalla nascita, per ovini e caprini.

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

settanta giorni dalla nascita, per suini.



## Importazioni

Gli animali importati da un Paese terzo che abbiano superato i controlli di cui al D. L.vo 3.3.93, n. 93, e che rimangono nel territorio comunitario, devono essere identificati nell'azienda di destinazione:

- a) entro trenta giorni dalla data in cui hanno superato i suddetti controlli;
- b) comunque prima di ogni successivo spostamento.

Non è necessaria l'identificazione degli animali importati qualora:

- a) l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e gli animali abbiano superato i controlli veterinari di cui all'art. 4 del D. L.vo 3.3.93, n. 93, in un posto di ispezione frontaliero italiano;
- b) la macellazione avvenga nei termini di cui alla L. 30.4.76, n. 397, e successive modifiche e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i suddetti controlli veterinari.





## **Bovini e bufalini**

1. Marchi auricolari
2. Basi di dati informatizzate
3. Passaporti per animali
4. Registri individuali per ciascuna azienda



## **Iscrizione capi**

1. Iscrizione capi nati in stalla
2. Iscrizione capi acquistati da UE
3. Iscrizione capi acquistati da paesi terzi
4. Movimentazione capi verso macello  
stallaUE/stalla non UE
5. Macellazione per autoconsumo
6. Morte



## Codice aziendale

Il proprietario dell'allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.

Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del detentore e del proprietario e provvede a:

- registrare il Comune in cui è ubicata l'azienda, secondo la codifica ISTAT;
- registrare il Comune in cui è residente il detentore o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT;
- registrare il Comune in cui è residente il proprietario o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale.

## **Bovini e Bufalini D.P.R. 347/00**

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale plastico flessibile;
- b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
- d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocerli;
- e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;
- g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
- h) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 55 mm;
- i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
- j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;
- k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure a altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.


Sede/operazione	Documentazione e altri elementi sottoposti a verifica
Animali avviati alla macellazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marche auricolari</li> <li>Passaporto</li> <li>Dichiarazione di provenienza degli animali</li> </ul>
Macellazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro di macellazione</li> <li>Documentazione relativa all'autocontrollo per l'identificazione degli animali e la correlazione delle parti ottenute a seguito della macellazione</li> <li>Registri di carico e scarico commerciali</li> <li>Bollatura sanitaria - marchiatura di identificazione</li> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni in uscita</li> </ul>
Sezionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni da sezionare in entrata</li> <li>Registri di carico e scarico commerciali</li> <li>Documentazione relativa all'autocontrollo per la determinazione dei lotti di produzione</li> <li>Bollatura sanitaria - marchiatura di identificazione</li> <li>Etichettatura</li> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni sezionate in uscita</li> </ul>
Laboratorio carni macinate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni da macinare in entrata</li> <li>Registri di carico e scarico commerciali</li> <li>Documentazione relativa all'autocontrollo per la determinazione dei lotti di produzione</li> <li>Bollatura sanitaria - marchiatura di identificazione</li> <li>Etichettatura</li> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni macinate in uscita</li> </ul>
Deposito frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni in entrata</li> <li>Registri di carico e scarico commerciali</li> <li>Bollatura sanitaria - marchiatura di identificazione</li> <li>Etichettatura</li> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni in uscita</li> </ul>
Esercizio di vendita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento commerciale di trasporto delle carni in entrata</li> <li>Bollatura sanitaria - marchiatura di identificazione</li> <li>Etichettatura</li> </ul>

Documenti e  
elementi  
sottoposti a  
verifica per il  
controllo  
sanitario e per la  
**RINTRACCIABILI  
TÀ** delle carni

**Reg Ce 1760/2000: istituisce un sistema di identificazione, di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**

## **Anagrafe bovina e rintracciabilità**

**Regolamento n° 178 del  
28-01-2002**



**IT  
065  
000012345**

**Sigla e simbolo  
Repubblica**

**Codice ISTAT Provincia**

**N identificativo del capo**

## **MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI**

**Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare sinistro**

**Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.**



Caratteristiche delle **MARCHE AURICOLARI**

## MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

**Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare destro**

Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.

Sigla  
Servizi Veterinari  
Italiani

Sigla Nazione

Codice ISTAT della  
Provincia (3 cifre)



Ultime 4 cifre del  
codice identificativo  
del capo

LATO ESTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE



Prime 5 cifre del  
codice identificativo  
del capo



LATO INTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE



Caratteristiche delle MARCHE AURICOLARI

**ROSA** ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI **DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI** ALLEGATO IV Mod. 4

Regione \_\_\_\_\_ - A.S.L. \_\_\_\_\_ - Serie e n. \_\_\_\_\_

**A IDENTIFICAZIONE** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di detentore degli animali dell'azienda sita in loc. \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, codice azienda \_\_\_\_\_, registrata presso la A.S.L. n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N.	Contrassegno di identificazione degli Animali o Contenitori

non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria. Dichiara altresì che gli animali sopracitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali: \_\_\_\_\_.

**B DICHIARAZIONE PER IL MACELLO** Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

1 - non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

2 -  nei 90 giorni precedenti la data odierna  dalla nascita:

a)  NON SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze (di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118) \_\_\_\_\_  
 SONO STATI \_\_\_\_\_

b)  NON SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi \_\_\_\_\_  
 SONO STATI \_\_\_\_\_

c)  NON SONO STATI sottoposti a trattamento con con le seguenti specialità medicinali \_\_\_\_\_  
 SONO STATI \_\_\_\_\_

3 - sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui sopra, al punto n. 2.

4 -  dichiaro inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dal D.Lgs. n. 118 del 27-1-92 e dal D.M. 26-5-92.

**C DESTINAZIONE** Gli animali sono destinati a:  Allevamento  Macello  Mercato  Stalla di sosta  Altro \_\_\_\_\_

del Sig. \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Il Detentore degli Animali \_\_\_\_\_

**D TRASPORTO** Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale) \_\_\_\_\_ sito in loc. \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, conduttore del mezzo di trasporto \_\_\_\_\_, targato \_\_\_\_\_, garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa. Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data \_\_\_\_\_ Il Trasportatore \_\_\_\_\_

**E ATTESTAZIONI SANITARIE** Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Attesta (\*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraelencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Malattia	Data Controllo Capi	Data Controllo Allevamento	Qualifica Allevamento

Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Osservazioni  Prescrizioni  Vincolo Sanitario \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Il Veterinario Ufficiale \_\_\_\_\_

(\*) Tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.

COPIA PER L'AZIENDA SPEDITRICE ①

## MODELLO 4

Di colore **rosa** nel caso di animali che provengono da un allevamento.

Di colore **verde** quando provengono direttamente da stalle di sosta.

Di colore **giallo** quando gli animali provengono da fiere, mercati o esposizioni.



DPR 317/1996  
DM 16/05/2007





SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

00000000/02



REGIONE ..... AZIENDA U.S.L. ....

Codice CSN

CODICE AZIENDALE <sup>(1)</sup>

IT    Codice progetto <sup>(7)</sup>

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) ..... Cod. fiscale .....

Proprietario (Cognome e Nome) ..... Cod. fiscale .....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare:    Identificativo elettronico <sup>(2)</sup> Sesso  Data nascita .....

Marca della madre <sup>(4)</sup> ..... Razza .....

Embryo transfer <sup>(5)</sup>  Marca madre genetica .....

Marca precedente <sup>(6)</sup> ..... Codice Paese d'origine ..... Data ingresso in stalla .....

Data rilascio .....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Passaporto stampato da:

(retro)

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione : IT    Identificativo fiscale allevamento.....

Data di ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ..... **1**

Codice Azienda di destinazione : IT    Identificativo fiscale allevamento.....

Data di ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ..... **2**

Codice Azienda di destinazione : IT    Identificativo fiscale allevamento.....

Data di ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ..... **3**

Codice Azienda di destinazione : IT    Identificativo fiscale allevamento.....

Data di ingresso in stalla ...../...../..... Firma del detentore ..... **4**

MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto <sup>(3)</sup> in data: ...../...../.....

presso .....

Codice mattatoio .....

Comune ..... Prov. ....

- (1) Azienda di nascita (o di prima importazione)
- (2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
- (3) Da compilare nel caso l'animale sia identificato anche elettronicamente (M = marca auricolare elettronica; B = bolo elettronico con trasponder)
- (4) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
- (5) Da compilare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
- (6) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente rintracciati
- (7) Cancellare la dizione non corretta.

Esempio di  
**PASSAPORTO**

**MICarne S.p.a.**

**Via Pelli 55 20137 Milano tel.0233467**

**Sede legale - Via Mercato 10 20137 Milano tel.02335789**

**SOTTOFILETTO  
DI BOVINO ADULTO**



**PREZZO/Kg. € 13,90**

**PESO NETTO 246gr.**

**DA CONSUMARSI ENTRO il 27/12/2008**

**PREZZO € 3,67**

<b>MACELLATO IN ITALIA M000</b>	<b>SEZIONATO IN ITALIA S000</b>
<b>NATO IN ITALIA</b>	<b>ALLEVATO IN ITALIA</b>
<b>CODICE DI RIFERIMENTO IT0564</b>	 9 771898 900000 <b>CONSERVARE IN FRIGORIFERO TRA +0°C e +2°C</b>

Esempio di **ETICHETTA**  
carni bovine

Esempio di **ETICHETTA**  
carni bovine

**FETTINE SOTTILI VITELLONE**

VITELLONE BOVINO ADULTO

Adatta per padella e per carpaccio

LOTTO: 04.10.2010 - 24

NATO IN: Francia ALLEVATO IN: FRANCIA/ITALIA

MACELLATO IN: Italia

DA VERCELLI CE IT 235 M

SEZIONATO IN: Italia

DA FIORANI & C CE IT 592 S

N.DISCIPLINARE ITO16ET

PREINCARTATO IL-ORR:

04.10.2010 0007:40

da consumare  
previa cottura  
CONSERVARE DA  
0 a 4°C

Tara kg

0,018

Prezzo/kg

€17,98

PESO NETTO

0,164kg



**IMPORTO**

€2,95



## **NORMATIVA COMUNITARIA**

Direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Decisione della Commissione del 20 ottobre 1993 n. 93/623/CEE, che istituisce il documento di identificazione (passaporto);

Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999 n. 2000/68/CE recante modifica della decisione predetta n.93/623/CEE concernente l' identificazione degli equidi da allevamento e da reddito;

Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;



## NORMATIVA NAZIONALE


Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante “Disciplina della riproduzione animale” successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280.

DPR 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

DPR 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull’ attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all’identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini.

Legge 1 agosto 2003, n. 200 ed in particolare l’art. 8, comma 15 che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l’ UNIRE organizza e gestisce l’ anagrafe equina nell’ ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Decreto ministeriale (MIPAF /Salute) 5 maggio 2006 (linee guida)  
Manuale operativo per la gestione dell’ anagrafe degli equidi approvato con  
DM 9 ottobre 2007.



**Studio della distribuzione e frequenza di malattie e di eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione. Collabora con la medicina preventiva e clinica. Si occupa di analizzare le cause, il decorso e le conseguenze delle malattie.**

- **Determinare l'origine di una malattia la cui causa è conosciuta**
- **Studiare e controllare una malattia la cui causa è poco nota o sconosciuta**
  - **Acquisire informazioni sulla malattia**
  - **Programmare ed attivare piani di controllo e di monitoraggio di una malattia**
- **Valutare gli effetti economici di una malattia ed analizzare i costi**



**Anagrafe equina:** sistema di registrazione degli equidi organizzato e gestito dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

**Azienda:** qualsiasi stabilimento costruzione o altro in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. L'azienda è identificata da codice IT seguito da:

- Codice ISTAT del comune (3 caratteri)
- Sigla della provincia (2 caratteri)
- Numero progressivo dell'azienda (3 caratteri)

**Allevamento:** equide o gruppi di equidi tenuti in una azienda di un unico proprietario, che vanno a costituire una **unità epidemiologica**

**Detentore:** qualsiasi persona responsabile degli equidi anche temporaneamente, durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante codice fiscale correlato al codice aziendale. Figura che può essere diversa dal **proprietario**.

**Equide:** animale della specie equina, asinina o loro incroci (muli e bardotti).

**Equide registrato:** equide iscritto in un albero genealogico o in un registro anagrafico ai sensi della legge 15/01/91.

**Equide da macello:** equide introdotto in Italia per essere macellato.

**Stabilimento di macellazione:** macellazione e tolettatura di animali da carne destinata al consumo umano (Reg.853/2004).




**Validazione:** modalità di registrazione attraverso il manuale operativo.

**Dichiarazione di destinazione finale:** se l'animale è destinato alla produzione di alimenti per l'uomo ovvero escluso dalla stessa.

**Certificazione:** esito dei controlli dell'UNIRE per garantire la congruenza di informazione pervenuta in anagrafe.

**Certificato elettronico:** abilitazione per l'accesso alla banca dati equini.





**Registrare le aziende**

**Responsabili funzionamento  
dell'Anagrafe**

- **Proprietario dell' allevamento**
- **Titolare dell' azienda**
- **Detentori degli animali**
- **Responsabili del mattatoio**
- **Le ANA se accreditate alla BDE**
- **Le ASL**
- **AIA e APA**
- **UNIRE**
- **AGEA**
- **Regioni e province autonome di  
Trento e Bolzano**
- **Ministero delle politiche agricole  
e forestali ed il ministero  
della Salute**



**Registro di carico e scarico**

**Passaporto**

**Dispositivo elettronico**

**BDE e strutture accreditate**



## QUALI EQUIDI DEVONO ESSERE IDENTIFICATI?

Equidi **nati dopo 31/12/2006 entro 7 mesi di età** e “comunque prima di lasciare l’allevamento”

Equidi **nati prima del 1/01/2007** non ancora identificati secondo decisioni 93/623 CEE e 2000/68 CE della Commissione

Equidi **nati in Italia ed in altri Paesi CE prima del 1/1/2007** già identificati ai sensi della Decisione CE 92/623 si considerano già identificati.

Equidi importati permanentemente da Paesi terzi entro 30 giorni dall’arrivo nell’allevamento di destinazione.

Puledri destinati alla macellazione prima di 7 mesi e non destinati né a scambi comunitari, né ad esportazione verso Paesi terzi, sufficiente che allevatore consegni all’APA apposita dichiarazione.

**Art. 3 Comma 1:** tutti gli Equidi sono identificati con dispositivo elettronico e dotati di passaporto



**Art. 5 Comma 6:** dotare tutti gli Equidi della cosiddetta *smart card* = passaporto



## IDENTIFICAZIONE

Per ogni equide viene effettuata mediante l' impianto di un microchip che reca il codice d' identificazione individuale dell'equide (**trasponder**) e l' emissione di un documento di identificazione (**passaporto**) il quale contiene anche il codice attribuito al cavallo.

L' inoculazione del trasponder si pratica per via parenterale sul lato sinistro del terzo medio del collo al livello dell'area del legamento nucale.

## IDENTIFICAZIONE DELL' EQUIDE

Applicazione del dispositivo individuale e rilascio del documento di identificazione individuale. Cosa deve fare il detentore:

- Richiede l' applicazione del dispositivo di identificazione
- Richiede il rilascio del documento di identificazione individuale
- Sottoscrive la dichiarazione di destinazione dell'equide



Cosa devono fare le strutture accreditate: APA per gli equidi non registrati ANA o UNIRE per gli equidi registrati:

- identificano il soggetto
- raccoglie le dichiarazioni di destinazione finale dell'equide
- Impianta il trasponder avvalendosi di un medico veterinario incaricato
  - registra l' equide nella BDE



## SU COSA SI BASA L'ANAGRAFE EQUINA ?

Dichiarazioni del detentore *e del responsabile dello stabilimento di macellazione.*

Sulla registrazione degli eventi nella banca dati degli equidi;  
sulla certificazione di avvenuta iscrizione del capo nella BDE mediante  
emissione del documento d'identificazione individuale.

## IDENTIFICAZIONE DELL' EQUIDE

Le **strutture accreditate APA, AIA, ANA, UNIRE** presso la banca dati degli equidi entro 7 mesi (duecentodieci giorni) dalla comunicazione del proprietario:

- Identificano di equide e madre - certificato di intervento fecondativo (CIF).
- Raccolgono i dati segnaletici del soggetto.
- Raccolgono la (eventuale) dichiarazione di destinazione finale dell'equide.
- Impiantano il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.
- Inseriscono i dati raccolti nella BDE.
- Stampano ed inviano il passaporto al proprietario.

Per gli animali che lasciano l'azienda **prima del 7° mese** viene rilasciato il passaporto, dalla struttura accreditata, **entro dieci giorni dall'identificazione.**



## IDENTIFICAZIONE DELL' EQUIDE

Applicazione del dispositivo  
di identificazione individuale  
e rilascio del documento di  
identificazione individuale

### Il proprietario dell'equide:

Invia la denuncia di nascita  
entro 7 giorni dall'evento  
all'APA o AIA per gli equidi  
non registrati, alle ANA o  
all'UNIRE per animali iscritti  
ai Registri di razza o Libri  
genealogici.

La denuncia è corredata  
(eventualmente) dalla  
destinazione finale  
dell'equide e  
dall'acquisizione del **CIF**



Associazione Italiana Allevatori



### Anagrafe degli Equidi Richiesta Identificazione Equide

ai sensi della legge 200/03 e DM 5/5/2006

Pag. 1

Spett.le Associazione Allevatori di \_\_\_\_\_

Riservato all'APA

N° Prot. \_\_\_\_\_

data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il sottoscritto:

<b>Proprietario equide</b>											
Cognome Nome o ragione sociale _____											
Comune o stato estero di nascita _____										Data di nascita ___/___/_____	
Codificscale				Società SI NO		P.iva					
Indirizzo _____						Frazione _____			Comune _____		
Cap _____		Prov. _____		Telefono _____				Fax _____			
E-mail _____											
<b>Azienda di identificazione dell'equide</b>											
Denominazione azienda/proprietario azienda _____											
Indirizzo _____						Frazione _____			Comune _____		
Cap _____		Prov. _____		Telefono _____				Fax _____			
E-mail _____						Codice Aziendale rilasciato dalla ASL					
<b>Detentore equide</b>											
Cognome Nome o ragione sociale _____											
Comune o stato estero di nascita _____										Data di nascita _____	
Indirizzo _____						Frazione _____			Comune _____		
Cap _____		Prov. _____		Telefono _____				Fax _____			
Codificscale				P.iva							
E-mail _____											

Chiede ai sensi della legge 200/03 del DM 5/5/2006 l'identificazione e l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi dei seguenti soggetti:

Nome Equide _____						data di nascita ___/___/_____			Sesso		
Specie: <input type="checkbox"/> Cavallo		<input type="checkbox"/> Asino		<input type="checkbox"/> Mulo		<input type="checkbox"/> Bardotto		<input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> M	

**Allega** copia della ricevuta  del bollettino di C/C  del versamento bancario  
attestante l'avvenuto versamento in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ dell'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_,00

data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma del proprietario \_\_\_\_\_

A cura dell'Ufficio Anagrafe Equidi

Conferma posizione Associativa Allevatore <input type="checkbox"/> Socio APA <input type="checkbox"/> Non Socio APA											
data ___/___/_____						Firma del responsabile APA _____					

Ai sensi della legge 675/1996 e del D.lgs. 196/2003, l'A.I.A. informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l'adempimento di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell'equide, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, per conto dell'Associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.



### **Art 9: Obblighi del proprietario e/o detentore**

Comunicare, **entro 7 giorni dalla nascita** e comunque prima che equide lasci l' allevamento, l' evento ad APA (ANA od UNIRE in caso di animali registrati in Libro genealogico);

Tenere aggiornato registro di carico e scarico degli animali;

Provvedere ad aggiornare i dati sul passaporto, inserendo: data di ingresso in allevamento, codice di allevamento, propria firma negli spazi previsti;

Dichiarare la **destinazione finale** dell'equide al momento della sua identificazione da riportare sul passaporto;

Comunicare ad APA il **passaggio di proprietà** dell'animale **entro 7 giorni** dall'evento;

In caso di **morte** od abbattimento dell'equide: comunicare l' evento ad APA, indicando codice dispositivo elettronico; consegnare passaporto ad APA; garantire espianto del dispositivo di identificazione elettronico;

In caso di **smarrimento o furto** dell'equide o del passaporto occorre: comunicare ad APA evento, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia; consegnare ad APA passaporto dell'animale che provvede ad annullarlo e conservarlo.





Associazione Italiana Allevatori  
**Anagrafe degli Equidi**



**Certificato di identificazione di puledro  
destinato direttamente al macello**

ai sensi della legge 200/03 e DM 5/5/2006

Nome e cognome del proprietario o del detentore		Codice fiscale		
Denominazione Azienda		Codice Aziendale		
Dati del puledro		Data di nascita	Sesso	Mantello
Nome della madre		Codice microchip della madre		
Identificazione semplificata del puledro:				
(allegato A dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 novembre 2006)				

Il sottoscritto, proprietario/detentore delegato, dichiara che l'animale indicato nel presente certificato è destinato alla macellazione a fini di consumo umano

Firma del proprietario o del detentore delegato .....

Data, firma e timbro del Responsabile dell'AIA/ANA/APA/UNIRE competente:

Data.....



Firma .....




## Articolo 10: *Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione*

Accertarsi che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.

E' obbligato a registrarsi nella BDE.

E' obbligato a munirsi di apparecchio che consenta la lettura dei dispositivi elettronici.

E' obbligato a comunicare alla BDE, per via informatica, entro **7 giorni dalla macellazione**, tutte le informazioni relative agli equidi macellati, secondo le modalità definite nel **manuale operativo**.



E' obbligato a garantire, sotto il controllo del **veterinario ufficiale**, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE.

Nel manuale operativo sono stabilite le modalità di **distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati**, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.

## Articolo 11: Scambi di Equidi da Paesi Comunitari



Il proprietario dell'**allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi** deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l' APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo. L' APA entro 5 giorni lavorativi provvede all'inserimento dei dati nella BDE.

Gli **equidi da macello**, introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.



Gli **equidi** introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di **manifestazioni ippico-sportive ufficiali**, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

## **Articolo 12: Importazione di Equidi da Paesi Terzi**

Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo individuale d' identificazione elettronica da parte dell' APA, nell' azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti.

Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

Gli equidi introdotti temporaneamente nel territorio per manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.










## Articolo 14: *Compiti del servizio veterinario dell'ASL*

- Connettersi con BDE;
- Mettere a disposizione della BDE tramite la registrazione e/o l'aggiornamento della BDN le informazioni relative alle aziende;
- Utilizzare i dati in BDE per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari;
- Verificare e controllare il registro di carico e scarico e vigilare sull'applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi nelle singole aziende.
- Il **veterinario incaricato o personale con equivalente qualifica** trasmette entro 7 giorni la documentazione Dell'avvenuta identificazione.

**NUOVE OPPORTUNITA'**  
**NUOVE FIGURE PROFESSIONALI**





Associazione Italiana Allevatori



Anagrafe degli Equidi

**SCHEMA DI IDENTIFICAZIONE EQUIDE**

ai sensi della legge 200/03 e DM 5/5/2006

**SANITA' ANIMALE E SANITA' PUBBLICA**

**SICUREZZA ALIMENTARE**

Principalmente rischi legati alla difficoltà di escludere se gli animali sono stati sottoposti a trattamenti o di verificare il rispetto dei tempi di sospensione

**BENESSERE ANIMALE**

## MANUALE OPERATIVO



Le modalità di alimentazione della BDE saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli, sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche fissate dall'**UNIRE**, e pubblicate sul sito dell'anagrafe degli equidi.



**Transazioni informatiche** che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 “Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le **firme elettroniche**”, sono autenticate mediante il **certificato elettronico** dell'operatore abilitato.



I **soggetti autorizzati ad alimentare** la BDE devono richiedere una carta nazionale dei servizi per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dall'**UNIRE** in ambiente Internet relativamente alle funzionalità di loro competenza. L' **UNIRE** organizza appositi incontri di formazione.



**A.P.A.**

Uffici Periferici dei controlli  
della produttività e  
dei libri genealogici  
UPCPA - UPLG

**A.N.A.**

Uffici Centrali del  
Libro Genealogico  
UCLG

**A.I.A.**

Ufficio Centrale dei  
Controlli della produttività  
UCCPA

**A.R.A.**

Servizi Logistici di supporto  
alle attività delle A.P.A.  
Nelle Regioni  
LABORATORI ANALISI  
PER UCPA





*Ministero della salute*

Fornire all' UNIRE, tramite il Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l' IZS Abruzzo e Molise, la sequenza numerica univoca dei codici identificativi da inserire, in modo non più alterabile, sui transponder degli equidi da identificare.

Consultare i dati relativi alle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, i loro registri di carico e scarico, le movimentazioni, le macellazioni degli equidi ed i controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL su tali strutture.

Registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che detengono equidi.

Registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attività.

Registrare i **controlli**, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati dal Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;

Consultare i registri di **carico e scarico** delle strutture.

Consultare le **movimentazioni** degli equidi direttamente dall' applicativo Internet.

Consultare i dati di **macellazione** direttamente dall' applicativo Internet





Consultare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi

Registrare i controlli, previsti dal sistema integrato di gestione e controllo effettuati dall'AGEA sulle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate.

Consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi.

Ente di importanza strategica sotto per il profilo di dati giurisprudenziali.

Su quali aziende ed in quali termini si può applicare il concetto della *gestione del buon padre di famiglia*



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**A.P.A.**

Uffici Periferici dei controlli  
della produttività e  
dei libri genealogici  
UPCPA - UPLG

**A.N.A.**

Uffici Centrali del  
Libro Genealogico  
UCLG

**A.I.A.**

Ufficio Centrale dei  
Controlli della produttività  
UCCPA

Registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei **proprietari** degli equidi.

Registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei **detentori** degli equidi.

Registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide,  
ovvero il codice del registro anagrafico.

Provvedere al rilascio del passaporto

Alle **APA**, (tra cui rientrano anche analoghe associazioni allevatori di primo grado ARA, di seguito anch'esse chiamate, per semplicità, APA), è consentito accedere alla BDE, relativamente agli equidi non registrati, per:

- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi.
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali.
- provvedere agli adempimenti di identificazione.
- provvedere al rilascio del passaporto.
- registrare le informazioni.